

Le novità in tema di riscossione dei tributi

di [Angelo Buscema](#)

Pubblicato il 9 giugno 2010

la Manovra correttiva propone due novità per accelerare la riscossione dei tributi

[si veda in merito anche l'intervento dell'Avv. Maurizio Villani](#)

Novella normativa

Anche se accolta dalla commissione tributaria provinciale la sospensione della riscossione in pendenza di giudizio non potrà superare i 150 giorni. Decorso i 150 giorni dalla data di emissione del provvedimento, qualunque sia lo stato in cui si trova la causa tributaria ed a prescindere dal deposito o meno della sentenza, gli effetti della sospensione cesseranno. Il giudice del primo grado con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, dovrà fissare la data dell'udienza di trattazione della vertenza che non potrà superare i successivi trenta giorni.

Tale rilevanti effetti sono stati introdotti dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, in vigore dal 31/05/2010, in riforma delle misure cautelari previste dall'articolo 47 del dlgs n. 546/1992.

La predetta riforma è giustificata dalla necessità di introdurre un limite temporale alla sospensione della riscossione in pendenza di giudizio; ciò eviterà una perdita di gettito in quelle situazioni in cui al provvedimento di sospensione seguirà poi un esito del contenzioso favorevole per l'agenzia delle entrate.

Decisione di merito della causa senza pronuncia sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato

Giova ricordare che la Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha affermato il principio di diritto secondo cui non viola il diritto di difesa il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato; infatti il comma 7 dell'art. 47 cit., prevede che *“gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado”*. Di conseguenza *“non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito”*.

Requisiti

Giova ricordare che la sospensione della riscossione viene concessa soltanto al verificarsi del duplice requisito della fondatezza della pretesa (*fumus boni iuris*) e del pericolo di un danno grave e irreparabile per il contribuente (*periculum in mora*).

La sospensione dell'esecuzione può essere sospesa qualora cagioni un danno grave e non più riparabile mentre il *fumus boni iuris* richiede che il ricorso, anche a seguito di una cognizione sommaria del merito della causa allo stato degli atti, deve apparire ammissibile e fondato. La Commissione tributaria non può accontentarsi di una mera valutazione di non manifesta infondatezza del ricorso di merito in quanto il *fumus boni iuris* è la verosimile fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente avverso il provvedimento. L'irreparabilità attiene al pregiudizio che non può essere eliminato dall'accoglimento nel merito del ricorso, l'irreparabilità va intesa come irreversibilità in senso naturalistico del danno ovvero come irrisarcibilità.

Sulla base della formulazione letterale dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 e di una ricostruzione sistematica del quadro giuridico, va riconosciuta la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento atteso che anche da tale provvedimento possono derivare gravi e irreparabili danni. Diversamente si configurerebbe una lesione del diritto alla difesa ex art. 24 della Costituzione.

Un solo provvedimento con intimazione ad adempiere

Il provvedimento notificato dall'agenzia delle entrate per il recupero delle imposte sui redditi e dell'Iva sarà anche titolo esecutivo e conterrà l'intimazione ad adempiere, pena l'esecuzione forzata. Lo prevede l'art. 29 del di 78/2010.

Dall'1 luglio 2011 l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva diventa titolo esecutivo al momento della notifica al contribuente. L'avviso, e il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, quindi, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere al versamento entro il termine di presentazione del ricorso e la comunicazione che, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme viene affidata a Equitalia. La modifica scatterà dai provvedimenti notificati dall'1 luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi.

8 giugno 2010

Angelo Buscema

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 9 aprile 2010, n. 8510

Fatto

La N. s.p.a., incorporante della M. s.r.l., impugnò la cartella di pagamento notificata alla società incorporata il 14.02.2004 chiedendone in via cautelare la sospensione dell'esecutività e lamentando che l'iscrizione a ruolo era illegittima perchè il giudizio promosso avverso l'avviso di accertamento su cui era fondata la pretesa tributaria tuttora pendente. Il ricorso proposto avverso la cartella fu respinto in primo grado ed in appello. La società ricorre avverso la sentenza della CTR della Lombardia con due motivi. L'Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

Con entrambi i motivi la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione "omessa, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". La CTR avrebbe omesso di considerare la eccepita violazione del diritto di difesa incorsa nel giudizio di primo grado, allorchè la CTP aveva deciso direttamente il merito della controversia senza pronunciare sulla istanza di sospensione della cartella di pagamento impugnata; nonchè la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 eccepita in relazione al giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento della pretesa tributaria iscritta a ruolo.

Il ricorso e' ammissibile, perchè passato per la notificazione il 13 novembre 2007, entro il termine lungo (anno e quarantasei giorni) dalla data di deposito della sentenza impugnata (20.09.2006). Ma e' infondato.

Non viola il diritto di difesa il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa tralasciando di decidere sull'istanza cautelare. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 che la ricorrente pretende violato, stabilisce al settimo comma che "gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado". Sicchè non e' ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, seppure fosse stata favorevole, sarebbe rimasta travolta dalla decisione di merito.

Col secondo motivo si lamenta che non sia stato considerato che la decisione che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento alla base della pretesa tributaria non era passata in giudicato. Ma la questione e' irrilevante. Dalla narrativa del ricorso e dalla sentenza impugnata risulta che la iscrizione a ruolo contestata in questo giudizio era avvenuta "ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68". Pertanto, come recita la rubrica dell'articolo, "in pendenza del processo". Senza pregiudizio dell'esito eventualmente favorevole della causa ancora pendente, dal quale potrà conseguire il diritto alla ripetizione di quanto pagato in forza della esecutività provvisoria del titolo ancora sub iudice.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l